

COMUNE DI OROTELLI

PROVINCIA DI NUORO

**STIMA DEL VALORE DI MACCHIATICO DELLE SUGHERETE DEL
COMUNE DI OROTELLI SITE IN AGRO DI OROTELLI**


CAPITOLATO D'ONERI

COMMITTENTE :

Amministrazione Comunale Orotelli
Corso Vittorio Emanuele n° 74
- 08020 -Orotelli (NU)
Tel. 0784/79820

I TECNICI :

Dott. Forestale ARCHELAO CARBONI
Dott. Forestale SALVATORE BOSU
Via Cavour n° 10
- 08036 -Orotelli (NU)
Tel. 0784/66197 - 0784/7628003



CAPITOLATO D'ONERI PER LA VENDITA' DI PRODOTTI SUGHERICOLI DA ESTRARRE NELLA STAGIONE SUGHERICOLA 2016, A CURA E SPESE DELL' AGGIUDICATARIO, NEL COMPLESSO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI OROTELLI IN LOCALITÀ "VARIE".

Art. 1

Il responsabile dell'ufficio tecnico del comune di Orotelli, Provincia di Nuoro, con apposita determina n°..... in data/...../2016, mette in vendita ad asta pubblica il materiale sughericolo estraibile nella campagna di decortica 2016 nel complesso forestale di proprietà, dell'amministrazione comunale di Orotelli, sito in agro di Orotelli nelle seguenti località "Cuccuros", "Sas Palas", "Crepiane", "Nuraghe Aeddos", "Sas Enas", ed infine "Sas Lendinosa".

Art. 2

La vendita è fatta in un unico corpo; la relativa aggiudicazione avverrà con le procedure e le modalità prescritte dal vigente regolamento sulla contabilità dello stato, come individuato nell'allegato avviso d'asta.

E' fatto obbligo all'Ente proprietario di trasmettere copia dell'avviso d'asta all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Nuoro.

Art. 3

La vendita è fatta a tutto rischio e pericolo utilità e danno dell'aggiudicatario.

Egli eseguirà l'estrazione, l'allestimento ed il trasporto del sughero, estratto nonchè tutti i lavori all'uopo occorrenti prescritti nel presente capitolato d'oneri, a spese e conti propri, senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta a ragione di qualsivoglia causa prevista o fortuita, ovvero di forza maggiore.

L'amministrazione del Comune di Orotelli appaltante, all'atto della consegna, non garantisce ne la qualità ne quantità del prodotto sugheroso estraibile assumendo l'obbligo della indicazione del sito e dei relativi limiti di confine.

Art. 4

Non possono essere ammessi alla gara d'asta:

- coloro che versino in stato di lite, contestazioni o vertenza giudiziaria con l'Ente appaltante per qualsivoglia motivo;
- coloro che non abbiano corrisposto all'Ente le somme dovute in base alla liquidazioni precedenti verbali di collaudo di altre vendite di sughero.

Art. 5

Fatta salva la facoltà dell'Ente applicante di escludere dalla gara d'asta per giustificati motivi, qualunque dei concorrenti senza che l'escluso possa avanzare diritto ad indennizzo alcuno, per essere ammessi alla gara d'Asta i concorrenti devono allegare all'offerta:

1) a- Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio di data non anteriore ai tre mesi con la dicitura di certificato antimafia;

b- Certificato della Cancelleria del Tribunale di data non anteriore a tre mesi, attestante l'omologazione della Società.

2) Certificazione, rilasciata dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste del territorio nel quale essi concorrono svolgendo la propria attività, in data non anteriore a tre mesi a quella della gara attestante la idoneità a concorrere all'esperimento d'asta del materiale sugheroso messo in vendita.

3)

3 - 1 Ditte individuali, Società semplici.

a- Certificato Casellario Giudiziario;

3 - 2 Società Commerciali, Cooperative, Consorzi:

a- Certificato Generale Casellario Giudiziario.

4) Dichiarazione attestante che il concorrente ha preso visione dello stato di fatto e delle condizioni generali dei luoghi nei quali dovrà eseguirsi l'estrapolazione, nonché di avere preso visione del presente capitolato.

5) Quietanza, rilasciata dalla cassa dell'Ente appaltante, relativa all'effettuato versamento di un deposito di € 1940,00 a titolo di cauzione provvisoria, pari al 2% dell'importo di base d'asta (Art. 30 Legge n°109/94).

Qualora il suddetto deposito risultasse insufficiente, l'aggiudicatario sarà obbligato a completarlo entro il termine e nella misura che verrà indicata dall'Ente proprietario; se invece risultasse esuberante. L'Ente stesso restituirà la rimanenza.

6) procura speciale debitamente legalizzata nel caso in cui il concorrente partecipi alla gara d'asta a mezzo di proprio rappresentate.

Art. 6

L'aggiudicatario resta vincolato verso l'amministrazione venditrice al momento dell'aggiudicazione.

Nel caso però, che detta aggiudicazione non sia approvata della Autorità competente o risulti che dalla documentazione prefettizia il titolare della ditta aggiudicatrice, il suo legale rappresentate e/o il direttore tecnico siano incorsi in uno dei provvedimenti di cui alle cosiddette “leggi antimafia”, cessa ogni obbligazione da parte dell’aggiudicatario dal momento della comunicazione di tale provvedimento ed avrà diritto alla sola restituzione dell’eseguito deposito di cui al precedente art. 5 punto 5, senza che null’altro abbia a pretendere a titolo di indennizzo o compenso

Art. 7

Dopo la stipulazione, il contratto di vendita dovrà essere trasmesso per il visto di approvazione all’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Nuoro.

Art. 8

La stipulazione del contratto dovrà avere luogo non oltre i dieci giorni dalla data del verbale di aggiudicazione ed in tale occasione, a richiesta dell’Ente proprietario, l’acquirente dovrà versare nei modi prescritti per legge la somma corrispondente al 50% (cinquanta per cento) dell’importo di aggiudicazione quale cauzione definitiva a garanzia della piena esecuzione degli obblighi contrattuali.

Art.9

Qualora, entro i termini di cui al precedente art. 8 l’aggiudicatario non si presenti per la regolarizzazione dell’atto contrattuale e/o non abbia effettuato il versamento della prescritta cauzione, l’Ente proprietario potrà aggiudicare l’asta alla Ditta concorrente che abbia presentato l’offerta più conveniente subito dopo quella del primo aggiudicatario, senza che questi abbia a pretendere a suo beneficio per eventuali differenze in più.

L’Ente appaltante provvederà inoltre secondo il dettato dell’Art. 5 comma 2 e 3 della legge n°687 del 08/10/1984.

Art. 10

Entro cinque giorni dall’avvenuta aggiudicazione l’Ente proprietario dovrà comunicare all’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Nuoro, l’importo di aggiudicazione nonchè le generalità e il domicilio dell’aggiudicatario

Art. 11

Lo svincolo del deposito cauzionale non potrà essere effettuato prima che l’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Nuoro abbia provveduto al rilascio dell’atto finale di collaudo e che non siano stati definiti i rapporti giuridici e amministrativi per qualsiasi titolo inerenti l’aggiudicazione.

Specificatamente, l'atto finale di collaudo verrà disposto dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Nuoro solo nel momento in cui l'aggiudicatario adempia a quanto prescritto dal successivo art. 19 del presente capitolato.

Con lo svincolo della cauzione l'aggiudicatario rinuncia a qualsiasi pretesa o azione verso l'Amministrazione dell'Ente per qualsiasi rapporto giuridico ed amministrativo relativo all'aggiudicazione.

Art. 12

Il compenso delle spese di stima sono a carico dell'aggiudicatario, restano altresì a carico dell'aggiudicatario le spese di aggiudicazione, di contratto, di rilievi e di controllo.

Art. 13

L'acquirente dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione in moneta legale con il versamento al Tesoriere dell'Ente vendente nel momento seguente:

- 50% alla stipula del contratto;
- saldo entro il 30 Luglio dello stesso anno.

In caso di ritardo decorreranno a favore del nominato Ente gli interessi legali sulle somme dovute senza pregiudizio peraltro, del diritto di procedere agli atti esecutivi ed alla vendita in danno dell'aggiudicatario così come specificato nel precedente art. 9.

Art. 14

Dopo la notifica dell'avvenuta approvazione del contratto, in generale, per l'utilizzazione della sughereta aggiudicataria, dovrà ottenere la preventiva autorizzazione scritta dall'Ente proprietario e dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Nuoro.

La inosservanza di tale obbligo s'intende punita con l'immediata rescissione del contratto di vendita, l'incameramento, a beneficio dell'Ente proprietario, della cauzione prestata dall'acquirente nonché i maggiori danni di cui al precedente art. 9.

Art. 15

L'aggiudicatario dovrà indicare all'Amministrazione dell'Ente ed all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Nuoro il giorno in cui avranno inizio i lavori di estrazione o, comunque, di utilizzazione delle sughereta.

Art. 16

L'aggiudicatario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutte le varie assicurazioni previste dalle vigenti leggi nei confronti degli operai e del personale in genere utilizzato.

Art. 17

L'aggiudicatario sarà responsabile di tutti i danni e reati che nella zona ad esso assegnata fossero da chiunque commessi fino alla data del collaudo definitivo, salvo che ne indichi gli autori e ne faccia tempestiva denuncia all'Autorità Forestale.

Qualora giustifichi che, malgrado ogni diligenza, non gli fu possibile alcun fondato accertamento di responsabilità, sarà tenuto al solo risarcimento del danno all'Ente.

S'intende esclusa, in ogni caso, la responsabilità dell'Ente vendente nei riguardi del quale nessuna azione potrà essere esercitata e nessuna richiesta potrà essere avanzata per qualsiasi titolo o ragione all'aggiudicatario.

Egli assume anche la responsabilità di eventuali azioni o ricerche che fossero tentate contro l'amministrazione dell'Ente in conseguenza dell'aggiudicazione.

Nella specie resta inteso che, verificandosi un incendio colposo o doloso nel lotto assegnato, l'aggiudicatario non potrà pretendere all'Ente indennità alcuna per i danni subiti, ne invocare la rescissione del contratto, ne venire meno comunque agli obblighi assunti.

Art. 18

E' proibito all'aggiudicatario di introdurre nel perimetro della sughereta assegnata materiale sugheroso proveniente da altre lavorazioni.

Art. 19

L'aggiudicatario è tenuto ad estrarre, con personale proprio e da lui retribuito, tutto il materiale sugheroso posto in vendita nel lotto in parola.

a) - Sugherone (sughero maschio) delle piante non demaschiate che abbiano raggiunto una circonferenza minima di cm 60 misurata sopra scorza a mt 1.30 da terra.

L'altezza di estrazione in tal caso non dovrà essere superiore a due volte la misura della circonferenza rilevata come precedentemente specificato (L.R. n°4 del 09/02/1994);

b) - sughero gentile di anni 10 ed oltre, anche se pietroso, terroso, verdastro, o colonizzato da formicai ovvero fiammato da più di due anni, fino ad una altezza massima dal suolo pari a 3 volte la circonferenza misurata sopra la scorza a mt. 1.30 da terra (L.R. n°4 del 09/02/1994).

E' da intendersi comunque che la decorticazione si arresterà, sia per il fusto sia per le branche primarie e secondarie delle piante, nel punto in cui la circonferenza misurata sopra la scorza, raggiungerà un diametro minimo di 45cm. In caso di inadempienza da parte dell'aggiudicatario l'estrazione avverrà d'ufficio e tutti gli oneri e spese relative saranno a carico dell'aggiudicatario con

incameramento da parte dell'Ente appaltante del deposito cauzionale come indicato dall'Art. 11 del presente Capitolato d'Oneri.

il verificarsi della fattispecie suddetta comporterà per la ditta aggiudicataria l'esclusione da futuri inviti a gare da parte del Comune appaltante e la conseguente segnalazione all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste competente per il territorio.

Art. 20

Il sughero gentile ed il sugherone dovranno essere estratti fino a raso terra, con successiva regolarizzazione delle calzette e delle corone.

Le operazioni di estrazione dovranno essere condotte a regola d'arte e con ferri ben affilati, ponendo la massima cura per non arrecare danni al fellogeno e tanto meno provocare distacchi di tessuto legnoso dal fusto.

Non appena avvenuta l'estrazione del materiale sugheroso, dovrà procedersi alla realizzazione delle stradelle praticando per tutta la lunghezza del fusto decorticato una doppia incisione, ovvero in numero superiore a due ove si tratti di fusti di notevoli dimensioni onde evitare fenomeni di screpolature sulla produzione futura.

Art. 21

L'estrazione dovrà procedere in modo uniforme e continuo, in concomitanza di tempo e di luogo, sia per il sughero gentile che per il sugherone.

Non sarà assolutamente consentito procedere all'estrazione del sughero gentile prima del sugherone.

Le prescrizioni che precedono e quelle di cui agli art. 19 e 20 del presente Capitolato integrano il disposto di cui all'art. 14 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale della Provincia di Nuoro.

L'inadempienza a tale norma potrà dare luogo alla sospensione dell'estrazione da parte dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Nuoro che imporrà le condizioni alle quali dovrà essere subordinata la ripresa dell'utilizzazione.

Art. 22

Ferme restando, comunque, le ammende che potranno essere comminate in base alle norme e disposizioni di legge vigenti, per eventuali inadempienze contemplate nel presente Capitolato, saranno adottate le seguenti penalità a carico dell'aggiudicatario:

a) - per inizio anticipato delle operazioni di estrazione sulla data di consegna: € 50,00 al giorno.
(Art. 15);

- b) - per ritardata ultimazione dell'estrazione e dell'esbosco, così come stabiliti dal successivo art. 29 del presente capitolato: € 100,00 al giorno.
- c) - per mancata estrazione del sughero gentile e del sugherone: € 50,00 per ogni pianta trascurata.
- d) - per decortica eccedente i limiti stabiliti al precedente art. 19; € 50,00;
- e) - per imperfetta scorzatura di cui al disposto dell'Art. 20 €50,00 per pianta su cui non sia stata effettuata a regola d'arte la regolarizzazione delle corone e siano state rilasciate le "calzette",
- f) - per ogni lesione praticata sul fellogeno, come detto all'art. 20 € 50,00 per ogni pianta danneggiata;
- g) - per la mancata o imperfetta esecuzione della doppia stradella di cui all'art. 20 € 50,00 per ogni pianta che ne risulti priva o per esecuzione irrazionale;
- h) - per estrazione di sughero di età inferiore ad anni 10(dieci): € 50,00 a pianta salva l'applicazione delle ammende e pene di cui alle vigenti leggi forestali.

Art. 23

L'aggiudicatario non potrà, per qualsiasi motivo, procedere all'abbattimento di piante di qualsiasi età, dimensione e specie salvo il caso in cui ciò si renda necessario, su prescrizione degli organi competenti.

Per ogni pianta tagliata, ovvero danneggiata in modo tale da comportarne l'abbattimento, l'aggiudicatario dovrà risarcire l'Ente proprietario mediante corresponsione di € 100,00 più il doppio del valore della massa legnosa.

In violazione alle disposizioni di cui agli art. 18, 19, 20, 21, e 23 del presente capitolato, a carico dell'aggiudicatario saranno irrogate sanzioni e penalità a giudizio insindacabile dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Nuoro.

Art. 24

Qualora durante il periodo consentito dalle leggi e disposizioni vigenti si verificasse che il sughero e/o il sugherone non distacchino con facilità o si arrechi danno alla "mammina" dovrà essere immediatamente sospesa l'estrazione.

Art. 25

All'aggiudicatario è fatto obbligo di tenere sgombri i passaggi e le vie d'accesso e transito in tutte le arie del lotto in modo da non ostacolarne la libera percorrenza.

Dovrà, altresì, sistemare le vie, i ponti, i ponticelli, i fossi ecc. danneggiati o distrutti in conseguenza del transito dei mezzi addetti al trasporto del materiale sugheroso.

Art. 26

All'aggiudicatario ed ai suoi dipendenti è vietato:

- a) - accendere fuochi in bosco o nelle sue vicinanze;
- b) - permettere il transito o depositare, entro il perimetro del lotto assegnato, altro materiale sugheroso proveniente da altra zona (vedi art. 18).

Art. 27

L'aggiudicatario non potrà costruire, nell'ambito del lotto, tettoie ed altri manufatti senza avere ottenuto la prescritta autorizzazione o concessione da parte dell'Ente proprietario.

Sarà vincolante, in tal caso il parere che esprimerà l'Autorità Forestale che potrà provvedere a designare il sito ed a dettare le norme di sicurezza per quanto attiene soprattutto la prevenzione degli incendi.

La realizzazione di strutture anche di tipo precario, dovrà essere effettuata con materiali di proprietà dell'aggiudicatario, il quale dovrà demolire e sgomberarle alla scadenza nei termini previsti dai successivi art. 28, per l'estrazione e l'esbosco, trascorsi i quali tutti i manufatti potranno passare gratuitamente in piena proprietà dell'Ente ovvero potranno essere demoliti dallo stesso Ente con rivalsa delle spese a carico dell'aggiudicatario.

Art. 28

L'estrazione del sughero gentile e del sugherone di cui al precedente art. 20 dovrà ultimarsi entro il termine stabilito dal decreto dell'Assessore alla Difesa dell'Ambiente (art 27 della L.R. n°4 del 09/02/1994), ed il trasporto dei prodotti fuori dal lotto assegnato entro il 30.09.2016.

Gli Agenti forestali eseguiranno, durante le operazioni di estrazione, controlli rilevando le infrazioni a quanto disposto nel Capitolato e facendone menzione su apposito verbale di riscontro che, firmato dal rappresentate della ditta aggiudicataria e da quello dell'Ente sarà inviato all'Ispettorato Ripartimentale di Nuoro, per essere allegato agli atti del collaudo.

In caso di infrazione alle vigenti disposizioni di leggi in materia Forestale, sarà inoltre elevato verbale di contravvenzione.

Le somme che l'aggiudicatario dovesse versare all'Ente per penalità ed indennizzi saranno pagate, al più tardi, entro otto giorni dalla data di notifica del verbale amministrativo o di collaudo dell'utilizzazione.

In caso di ritardo, l'aggiudicatario dovrà versare anche gli interessi legali fatta salva ogni eventuale azione dell'Ente.

Art.29

L'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Nuoro, previo avviso dell'amministrazione dell'Ente, si riserva la facoltà di sospendere, con comunicazione raccomandata A.R. all'aggiudicatario, l'estrazione o anche esbosco qualora, malgrado gli avvertimenti degli Agenti Forestali, esso persista nell'utilizzazione del bosco in violazione delle norme contrattuali e delle vigenti disposizioni di Legge in materia Forestale.

Ove dalla persistente irregolare utilizzazione dovessero derivare danni tali da compromettere la consistenza boschiva del lotto, la sospensione in narrativa potrà essere fatta dagli Agenti Forestali, salvo ratifica da parte dell'Ispettorato Ripartimentali delle Foreste di Nuoro.

In ogni caso l'utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quando l'aggiudicatario non avrà provveduto al pagamento degli eventuali danni come stima provvisoria redatta dall'Ispettorato Ripartimentale predetto, salva la loro determinazione definitiva in sede di collaudo.

Art. 30

Il collaudo sarà effettuato, entro un mese dalla data di esbosco dei prodotti, in contumacia o in contraddittorio con l'aggiudicatario, debitamente preavvisato, ovvero alla presenza di un suo rappresentante all'uopo incaricato.

La domanda di collaudo sarà presentata dall'aggiudicatario, allo scadere del tempo previsto dal precedente art. 28, all'Ente proprietario che dovrà apporvi il relativo nulla -osta e quindi proseguirla all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Nuoro.

Il collaudo in narrativa sarà effettuato per conto dell'Ente, proprietario da un funzionario dell'Ispettorato Ripartimentale predetto ovvero da un tecnico da questo designato.

Il collaudo eseguito come sopra avrà valore di lodo arbitrale, non soggetto ad appello o ricorso.

Art. 31

Avvento il collaudo, la sughereta si intende riconsegnata all'Ente proprietario.

Il deposito cauzionale e la eventuale eccedenza del deposito per le spese, non saranno svincolati se non dopo che da parte dell'autorità tutoria dell'Ente e da parte dell'aggiudicatario sarà stata regolata ogni pendenza amministrativa sia verso terzi, per qualsiasi titolo dipendente dall'esecuzione dell'utilizzazione e del contratto, sia verso l'Ente

Con il ritiro della cauzione l'aggiudicatario rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione verso l'Ente per motivi comunque attinenti al presente Capitolato.

Art. 32

La valutazione dei danni derivanti dalle infrazioni e clausole non previste nel presente Capitolato, sarà effettuata dal funzionario o tecnico collaudatore.

Art. 33

Per quanto non disposto nel presente Capitolato, si applicheranno le norme della legge 18/11/1923, n° 2440 e del regolamento 23/05/1924, n° 827 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 34

L'aggiudicatario elegge domicilio nel comune di Orotelli, resta inteso che qualsiasi controversia di natura giudiziaria la vertenza si porterà ante l'autorità competente per territorio.

Art. 35


Le spettanze dovute al professionista per gli atti di stima verranno corrisposti secondo il seguente schema.

- 100% subito dopo la stipula del contratto di vendita fra l'amministrazione Comunale di Orotelli e l'aggiudicatario dell'asta.

Ortueri, li 03/03/2017

IL responsabile dell'ufficio tecnico

I tecnici



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular professional stamp. The stamp is from the 'Ordine Dottori Agronomi Dottori Forestali' in Nuoro. The text inside the stamp reads: 'DOT. FOR. CARBONI ARCHELAO N. 115 ALBO NUORO'. The signature is written over the stamp and extends to the right.